

Deliberazione n. 69/2020/PRSE*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

Adunanza del 27 luglio 2020
Comune di Copparo (FE)
Rendiconto 2017

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza dei comuni dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 780 del 28 febbraio 2019;

VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Copparo (FE)**;

VISTA la nota prot. n. 1574 in data 14 aprile 2020, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Ente con nota del 22 giugno 2020;

VISTA la deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma *Teams*, per la camera di consiglio del 27 luglio 2020;

UDITO il relatore;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte medesima (Sezione delle autonomie, delibera n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto della gestione 2017).

L'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, inserito nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("[...] verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della

sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”), ne definisce l’ambito (“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente.”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

Occorre rammentare che l’esercizio 2017 ha segnato un’ulteriore tappa verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle autonomie con la richiamata deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, che completa le indicazioni di cui alle precedenti deliberazioni 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative ad istituti centrali per la nuova contabilità, quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle nuove regole contabili da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall’Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

La suddetta attività di controllo svolta dalle sezioni regionali della Corte dei conti rientra, inoltre, nell’ambito applicativo dell’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, con la conseguenza che la natura anche collaborativa del controllo implica la possibilità di segnalare agli enti interessati tutte le criticità e le

irregolarità contabili riscontrate.

A tale riguardo, si evidenzia come nella vigente formulazione dell'art. 97 Cost., i principi dell'armonizzazione contabile, funzionali *in primis* alla tutela degli equilibri di bilancio, rappresentano di conseguenza anche il giusto e naturale presidio dell'azione amministrativa e di un suo indirizzo "prodromico al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa" (Corte cost., sentenza n. 247/2017).

2. L'esame delle irregolarità contabili

Ciò precisato e passando all'esame delle irregolarità contabili riscontrate a seguito dell'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2017 del Comune di Copparo, si osserva che, dalla documentazione sottoposta all'attenzione della Sezione, sono emerse criticità nell'esercizio finanziario di riferimento.

Lo scrutinio della situazione finanziaria dell'Amministrazione comunale ha richiesto, in particolare, uno specifico approfondimento istruttorio (nota di richiesta prot. n. 1574 del 14 aprile 2020).

3. Parte accantonata del risultato d'amministrazione

3.1 Nel Questionario sul rendiconto 2017, l'Ente ha dichiarato di aver costituito un fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco e di aver provveduto ad accantonare le somme per il finanziamento degli arretrati da erogare al personale a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali, ma nella parte accantonata del risultato d'amministrazione non sono stati riscontrati i relativi fondi.

In sede di richiesta di chiarimenti istruttori, l'Ente ha precisato che "in riferimento alla destinazione dei fondi per gli arretrati contrattuali e il fondo di fine mandato del Sindaco, l'Ente ha impropriamente interpretato la normativa intendendo tali fondi riferiti a "Leggi e principi contabili" e per questo inseriti nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Con l'approvazione del Rendiconto 2018 si è provveduto alla corretta destinazione dei due fondi".

3.2. A tale riguardo, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente all'importanza della "trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge" (Corte cost., sent. n. 274/2017), in conformità alla distinzione "in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati" a norma

dell'art. 187 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di permettere il controllo sul rispetto dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio.

Ciò premesso, la Sezione valuta positivamente l'intervento autocorrettivo posto in essere dall'Ente e raccomanda una scrupolosa attenzione circa il rispetto dei principi contabili nella rappresentazione della composizione del risultato di amministrazione.

4. Mancata pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

4.1. L'esame dei dati contabili del Comune ha reso necessario verificare in sede istruttoria la capacità di onorare tempestivamente i pagamenti afferenti le obbligazioni assunte dall'Ente, non avendo reperito su sito istituzionale l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, come prescritto dall'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

4.2. In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori il Comune ha precisato che "la rilevazione dei pagamenti relativi a transazioni commerciali e l'indicatore di tempestività dei pagamenti sono stati formalizzati dopo l'approvazione del Rendiconto; l'introduzione della piattaforma crediti commerciali e il cambio del software di contabilità non hanno consentito una rilevazione e pubblicazione tempestiva. L'indicatore per il 2017, calcolato con la nuova procedura contabile di registrazione dei pagamenti ha prodotto un risultato di - 5,76 e per questo è stata fornita la risposta "non ricorre la fattispecie" alla successiva domanda del punto 7.4. Si allega il prospetto attestante l'indicatore di tempestività dei pagamenti."

4.3. La Sezione prende atto che l'indicatore in questione per l'anno 2017 evidenzia il rispetto delle disposizioni normative in termini di pagamento e, in relazione alla mancata pubblicazione dell'indicatore medesimo sul sito istituzionale del Comune come prescritto dall'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, richiama l'Ente al rispetto della disciplina recata dalle norme vigenti in tema di pubblicità, a salvaguardia del principio contabile della trasparenza degli andamenti finanziari dell'amministrazione *in itinere* ed *ex post*.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Copparo:

- richiama l'Ente alla scrupolosa osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, nonché delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicazione dei documenti sul sito istituzionale;

- invita l'Organo di revisione a mantenere una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del TUEL, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Copparo.

Così deliberato nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 27 luglio 2020.

Il presidente
Marco Pieroni
(firmato digitalmente)

Il relatore
Massimo Romano
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nella data di apposizione
della firma digitale del funzionario preposto
Il funzionario preposto
Rossella Broccoli
(firmato digitalmente)